

# COMUNITÀ ENERGETICHE E COOPERATIVE

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono un modello di produzione distribuita di energia che consente a cittadini, PMI ed enti locali, di aggregarsi (in forma associativa o **cooperativa**) per produrre e condividere energia.

Un'ulteriore definizione viene data dall' European Federation of Citizen Energy Cooperatives:

*«Una comunità di energia è qualsiasi iniziativa orientata alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di servizi energetici ad essa connessi di proprietà dei cittadini o sulla quale i cittadini esercitano controllo significativo. Anche progetti di efficientamento energetico dove la comunità è coinvolta nella riduzione collettiva del consumo di energia possono essere considerate comunità di energia»*

## COSA SONO LE COMUNITÀ ENERGETICHE?

Attraverso la condivisione dell'energia, una CER ha come obiettivo principale fornire ai propri membri e alle aree locali in cui opera benefici:

- **ambientali**, per il ricorso alle rinnovabili e la conseguente riduzione delle emissioni clima-alteranti ed inquinanti e per il fatto che avvicina produzione e consumo;
- **economici**, per la riduzione del costo dell'energia e per gli incentivi che ricevono coloro che ne fanno parte per l'energia condivisa;
- **sociali**, rafforzando i legami comunitari e sostenendo con la riduzione dei costi soprattutto le persone più fragili.

## OBIETTIVI E VANTAGGI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

## LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

- ❑ **Europa: «Renewable Energy Directive» 2018/2001 (denominata “RED 2”).**

La Direttiva stabilisce diversi obiettivi in ambito energia rinnovabile e transizione verde. Il testo include, tra le altre, nuove disposizioni per consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle energie rinnovabili, permettendo lo sviluppo di comunità di energia rinnovabile e l'autoconsumo sempre derivante da fonte rinnovabile.

- ❑ **Italia: D.lgs.199/2021.**

In Italia, la prima fase di recepimento della Direttiva RED 2 è avvenuta attraverso l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 (*fase transitoria*) convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e successivamente sostituito dal D.lgs. 199/2021. Il TITOLO IV «AUTOCONSUMO, COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE» approfondisce la tematica sulle CER.

## LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE IN ITALIA

	RECEPIMENTO TRANSITORIO (Art. 42bis del D.L. 162/2019)	RECEPIMENTO DEFINITIVO (D.L. 199/2021)
<b>Taglia massima singolo impianto</b>	200 kW	1000 kW
<b>Estensione territoriale</b>	utenti di bassa tensione (BT) afferenti alla stessa cabina (cabina secondaria)	utenti di media tensione (MT) afferenti alla stessa cabina (cabina primaria)
<b>Membri che possono aderire</b>	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, PMI	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, Università, PMI, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
<b>Anno di realizzazione impianti da FER</b>	possono accedere solo i nuovi impianti (entrati in esercizio dal 1° marzo 2020)	possibilità di includere impianti antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021

# LA FORMA COOPERATIVA PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Una CER può essere modellata sulla base di diverse forme giuridiche. La **forma cooperativa** è senz'altro una delle **più adeguate** a rispondere alle caratteristiche che il legislatore ha attribuito alla CER, che infatti:

- non deve avere soggetti che possano controllarla, ma presuppone la produzione e il consumo tra pari;
- deve essere un soggetto libero e indipendente;
- non può avere il profitto come fine ultimo delle proprie attività;
- deve proporsi di realizzare benefici sociali economici ed ambientali;
- ha un forte legame con il territorio.

**Tutti tratti distintivi che da sempre caratterizzano l'impresa cooperativa.**

# FUNZIONAMENTO DELLE CER

La partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile è volontaria e aperta a tutti i consumatori. Per quanto riguarda un'impresa, la partecipazione a una CER non può comunque costituire la sua principale attività commerciale e industriale.

I poteri di controllo della CER sono affidati solo ad alcuni soggetti: persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale e le amministrazioni locali riconosciute dall'ISTAT.

➔ Per maggiori informazioni potete consultare il sito [www.respira.coop](http://www.respira.coop)



Augurandoci di essere stati  
sufficientemente chiari, siamo disponibili  
per eventuali approfondimenti

Per l'Area Istituzionale

Alessandro Regge

3443486445

[alessandro.regge@legacoop-piemonte.coop](mailto:alessandro.regge@legacoop-piemonte.coop)

